

IVA

Le nuove modalità di prova delle cessioni intra-UE

di **Marco Peirola**

Nel **doc. COM(2017) 568 del 4 ottobre 2017**, la Commissione europea ha approvato una proposta di Regolamento che modifica il **Regolamento UE n. 282/2011**, al fine di **armonizzare e semplificare** le norme in materia di prova delle cessioni intraunionali di beni.

Fermo restando che si tratta di una misura applicabile solo ai **“soggetti passivi certificati”**, come definiti dal **doc. COM(2017) 569 del 4 ottobre 2017**, l'intervento della Commissione è stato voluto dal Consiglio europeo, il quale ha:

- preso atto dei lavori finora svolti dalla Commissione in relazione alla **prova della spedizione o del trasporto di beni** verso altro Stato membro necessaria per esentare dall'IVA le cessioni intra-UE;
- ritenuto che un **maggiore livello di certezza del diritto** per le imprese in regola con gli adempimenti fiscali faciliterebbe le loro operazioni e che sarebbero particolarmente utili ulteriori modifiche in merito al **regime di esenzione** delle cessioni intra-UE;
- invitato la Commissione a continuare ad esplorare le possibilità di pervenire ad una disciplina comune sulle **prove documentali necessarie per beneficiare dell'esenzione** in esame.

Le misure di semplificazione riguardanti la prova del trasporto intraunionale di beni, contenute nella proposta di Regolamento, sono volte, altresì, a **garantire la certezza del diritto**.

Le situazioni considerate sono quelle in cui i beni:

- sono stati **spediti/trasportati dal cedente**, direttamente o tramite terzi che agiscono per suo conto, se il cedente stesso ha lo status di **“soggetto passivo certificato”**; ovvero
- sono stati **spediti/trasportati dal cessionario o da terzi per suo conto**, se è il cessionario stesso ad avere lo status di **“soggetto passivo certificato”**.

Nel **primo caso**, si presume che i beni siano stati spediti/trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo qualora il cedente sia in possesso di **due documenti non contraddittori**, fra gli otto individuati, che attestano la spedizione/trasporto. Le Autorità fiscali, a loro volta, possono contestare tale presunzione se in possesso di **prove sufficienti** per dimostrare che i beni non sono stati spediti/trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo.

Elementi di prova non contraddittori dell'avvenuto trasporto/spedizione

Documenti firmati dall'acquirente o da una persona autorizzata ad agire per suo conto, che certificano l'avvenuta ricezione dei beni nello Stato membro di destinazione

Documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni, ad esempio un documento o una lettera CMR riportante la firma, una polizza di carico, una fattura di trasporto aereo, una fattura emessa dallo spedizioniere, una polizza assicurativa relativa al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento del trasporto o della spedizione dei beni

Documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione

Ricevuta rilasciata nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro

Certificato rilasciato nello Stato membro di destinazione da un organo professionale di tale Stato membro, ad esempio da una camera di commercio o dell'industria, che conferma la destinazione dei beni

Contratto stipulato tra il venditore e l'acquirente o un ordine di acquisto in cui figura la destinazione dei beni

Corrispondenza tra le parti coinvolte nell'operazione in cui figura la destinazione dei beni

Dichiarazione IVA dell'acquirente che denuncia l'acquisto intracomunitario dei beni

Nel **secondo caso**, invece, si presume che i beni siano spediti/trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo qualora il cedente sia in possesso:

- di una **dichiarazione scritta del cessionario**, presentata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, che certifichi che i beni sono stati spediti/trasportati dal cessionario medesimo o per suo conto e che riporti il nome dello Stato membro di arrivo dei beni;
- due **documenti non contraddittori**, fra gli otto individuati, che attestano la spedizione/trasporto.

Anche in questa ulteriore ipotesi, le Autorità fiscali possono contestare la presunzione se in possesso di **prove sufficienti** per dimostrare che i beni non sono stati trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo.

Per le situazioni non coperte da tali presunzioni – ad esempio perché gli operatori interessati **non possiedono** lo status di “**soggetto passivo certificato**” – continueranno ad applicarsi le norme vigenti, secondo le interpretazioni fornite dalla Corte di giustizia.

Di conseguenza, a meno che l'Amministrazione finanziaria modifichi il proprio orientamento, alquanto rigido, in merito alla **prova del trasporto/spedizione dei beni** a cura del cessionario non residente, resteranno valide le indicazioni fornite nei vari **documenti di prassi** emessi a partire dalla [risoluzione n. 345/E/2007](#).

Come anticipato, le nuove disposizioni intendono garantire la certezza del diritto, perseguendo il duplice obiettivo dell'armonizzazione e della **semplificazione** della disciplina relativa alla prova delle cessioni intraunionali di beni.

Riguardo all'obbligo della dichiarazione scritta, che il cessionario deve presentare al cedente entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione ai fini dell'applicazione della detassazione, il cedente **non è tenuto a ricevere tale documento prima di emettere la fattura** in regime di non imponibilità.

Pur considerando che il termine ultimo per la fatturazione dell'operazione intraunionale coincide con il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione della cessione, può osservarsi che le nuove regole non impongono al cedente di emettere la fattura dopo la presentazione/ricezione della dichiarazione del cessionario. Se così fosse, infatti, la misura in esame non rappresenterebbe una semplificazione, tenuto conto che nella prassi commerciale le imprese emettono la fattura non imponibile già **al momento della consegna dei beni al cliente non residente**, senza considerare che un siffatto obbligo implicherebbe che alla dichiarazione del cessionario sia attribuita una rilevanza sostanziale non prevista dalla normativa IVA.

Resta, tuttavia, inteso che la **dichiarazione, ove non presentata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, esclude** la possibilità di **presumere** che i beni siano **spediti/trasportati** a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo.



Seminario di specializzazione

CASI PRATICI DI IVA CON L'ESTERO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)